



**Città di Caserta**  
Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI RIONALI**  
(approvato con deliberazione del C.C. n° 81 del 25.09.2007)

**Caserta, Maggio 2007**

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<i>Struttura e fonti</i>
<b>Art. 2</b>	<i>Aree mercatali ed orari di vendita</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Preposto alla vendita</i>
<b>Art.4</b>	<i>Scambio di posteggi</i>
<b>Art.5</b>	<i>Vendita in giorni festivi</i>
<b>Art.6</b>	<i>Numeri e tipologia dei posteggi</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Concessioni</i>
<b>Art. 8</b>	<i>Canone di concessione</i>
<b>Art. 9</b>	<i>Spuntisti</i>
<b>Art. 10</b>	<i>Modalità rilascio permessi giornalieri- ufficio competente</i>
<b>Art. 11</b>	<i>Decadenza, rinuncia e sospensione</i>
<b>Art.12</b>	<i>Revoca dell’Autorizzazione e sospensione dell’attività</i>
<b>Art.13</b>	<i>Accessi all’area di vendita</i>
<b>Art.14</b>	<i>Obblighi dell’operatore</i>
<b>Art. 15</b>	<i>Subentri e vulture</i>
<b>Art. 16</b>	<i>Tariffe, diritti di istruttoria e sopralluogo</i>
<b>Art. 17</b>	<i>Divieti</i>
<b>Art. 18</b>	<i>Proventi</i>
<b>Art. 19</b>	<i>Abrogazioni e rinvio</i>
<b>Art. 20</b>	<i>Entrata in vigore</i>

### **Art. 1**            *Struttura e fonti*

1. Il presente Regolamento è costituito da n° 20 articoli relativi alle modalità di svolgimento delle attività di vendita presso le strutture mercatali a cadenza giornaliera del comprensorio comunale.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in sede fissa (posteggi) è disciplinato dalle norme di cui al Decreto legislativo del 31/03/98 n°114 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla Legge Regionale n° 1 del 7/01/00.

### **Art. 2**            *Aree mercatali ed orari di vendita*

1. Le attività commerciali su aree pubbliche in sede fissa (posteggi) si svolgono quotidianamente nei mercati rionali sulle seguenti aree mercatali:
  - rione Vanvitelli (istituito con del. di C.C. n. 98 del 04.08.1994)
  - p.co Cerasole (istituito con del. di C.C. n. 98 del 04.08.1994)
  - p.zza Po (ex via Arno) (istituito con del. di C.C. n. 98 del 04.08.1994)
  - viale Ellittico (turistico) (istituito con del. di C.C. n. 98 del 04.08.1994)
  - via Cappellone (fiori) (istituito con del. di C.C. n. 98 del 04.08.1994)
  - Zona 167 (istituito con del. di C.C. n. 60 del 24.03.00 e C.C. n. 8 del 31.01.07 )
2. Le relative attività' di vendita si svolgono nei seguenti orari:
  - mercati di P.co Cerasole; P.zza Po (ex Via Arno); Zona 167; rione Vanvitelli :  
*dal lunedì' al sabato nelle ore antimeridiane dalle ore 8,00 alle ore 14,00;*
  - mercato di via Cappellone (specializzato in vendita di fiori e prodotti cimiteriali) :  
*dal lunedì' alla domenica nelle ore antimeridiane dalle ore 8,00 alle ore 14,00;*
  - mercato di viale Ellittico (specializzato in vendita di prodotti del settore turistico) :  
*dal lunedì' alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 24,00;*
  - mercato stagionale Casertavecchia (specializzato in vendita di prodotti settore turistico-per periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi):  
*dalle ore 8,00 alle ore 24,00;*
3. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sull'area entro le ore 7.30. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro l'orario sopra indicato, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui agli artt. 9 e 10
4. Il singolo posteggio deve essere lasciato entro un'ora, dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti.

### **Art. 3**            *Preposto alla vendita*

1. Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, che comunque devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

### **Art.4**            *Scambio di posteggi*

1. E' consentito lo scambio dei posteggi e della relativa concessione agli operatori consenzienti, nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, previa comunicazione congiunta al Sindaco.

### **Art.5**            *Vendita in giorni festivi*

1. Quando lo svolgimento dei mercati venisse casualmente a coincidere con una festività, il Sindaco, sentite le Organizzazioni rappresentative degli operatori su area pubblica nazionalmente riconosciute, può consentire lo svolgimento del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno di mercato,.

### **Art.6**            *Numeri e tipologia dei posteggi*

Nelle schede allegate, che sono parte integrante e sostanziale del presente regolamento sono riportate le planimetrie, i numeri e le tipologie dei singoli mercati.

#### **Art. 7**            *Concessioni*

1. Il rilascio della concessione di posteggio e relativa Aut.ne Amm.va per il commercio su aree pubbliche di tipo A), ai sensi del D.L. n°114/98 e della Legge Regionale n° 1 del 7/01/00, avviene mediante partecipazione a bando di concorso pubblicato dall'Amministrazione Comunale.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli (Legge 59/63/ - D.Lgs. n°228 del 18/05/01) che esercitano la vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, possono essere concessi esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio sez. agricola .
3. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli avviene su relativa richiesta e sulla base delle disponibilità, secondo il criterio cronologico.
4. La singola concessione di posteggio ha validità decennale. Il singolo concessionario di posteggio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto-convenzione, soggetto a registrazione a norma di Legge.

#### **Art. 8**            *Canone di concessione*

1. Il concessionario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di concessione nelle modalità stabilite dal contratto-convenzione di cui all' art. 7 comma 4 del presente regolamento.

#### **Art. 9**            *Spuntisti*

1. Il posteggio non assegnato o temporaneamente non occupato dall' assegnatario è assegnato giornalmente, per la durata di non utilizzazione da parte del titolare, agli esercenti *Spuntisti* che ne facessero richiesta, in possesso di Aut. ne Amm. va per l'esercizio delle attività di cui all'art.28 comma 1 lett. a) e b) D.L.gs. n°114/98, previo pagamento del canone applicato ai giorni della concessione.
2. Hanno titolo di precedenza nella scelta del posteggio, ai sensi dell'art. 29 comma 11 del D L.gs. n°114/98, gli *Spuntisti* titolari di Aut. ne Amm. va per l'esercizio delle attività di cui all'art.28 comma 1 lett. a) e b) D.L.gs. n°114/98, che vantano il più alto numero di presenze di spunta accumulate sul singolo mercato.
3. Ai fini dell'attestazione del numero di presenze di spunta, la mancata assegnazione di posteggio al richiedente *Spuntista* per mancanza di disponibilità giornaliera vale, in ogni caso, come presenza di spunta.

#### **Art. 10**           *Modalità rilascio permessi giornalieri- ufficio competente*

1. Ai fini di quanto al precedente articolo, il numero di presenze è attestato dall'ufficio competente, prima dell'effettuazione di ogni mercato.
2. A parità di presenze attestate, la precedenza è accordata al soggetto che vanta la maggiore anzianità di attività desumibile dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
3. L'assegnazione temporanea del posteggio per l'attività di spunta, è demandata al personale dell'Ufficio Comunale sulla base dei criteri sopraindicati e di quanto contenuto nella del. di G.C. n. 1441 del 05.08.97. Questi mostra le disponibilità giornaliere sulla pianta planimetrica del mercato, provvede al rilascio del permesso giornaliero (o ad annotare l'indisponibilità dei posteggi liberi) e alla trasmissione dello stesso al Settore Sviluppo Economico e Attività' Produttive, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, per i provvedimenti conseguenziali.

#### **Art. 11**           *Decadenza, rinuncia e sospensione*

1. Il titolare di assegnazione di posteggio decade dalla concessione:
  - a) per violazione delle norme dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 29 del D.L.gs. n°114/98 e ss.mm.ii.;
  - b) qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, in un anno solare, salvo il caso, in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie, comunicate al Settore Attività' Produttive e Turismo, Ufficio

Commercio su Aree Pubbliche, con apposita certificazione, art.29 comma 4 lett.b del D.L.gs. n°114/98;

- c) per mancato pagamento del canone di concessione nei termini previsti;
  - d) in caso di revoca dell'autorizzazione Amministrativa per violazioni di cui al D.Lgs. n°114/98 ed alla Legge Regionale n° 1 del 7/01/00;
  - e) in caso di perdita della qualifica di produttore agricolo(posteggi riservati di cui alla Legge 59/63);
2. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla legge 241/90 e s.m.i;
  3. La rinuncia dell'assegnazione del posteggio deve essere formalmente comunicata al Settore Sviluppo Economico-Attività Produttive , Ufficio Commercio su Aree Pubbliche .
  4. La sospensione delle attività di vendita da parte dell'assegnatario, deve essere formalmente comunicata al Settore Sviluppo Economico-Attività Produttive ,Ufficio Commercio su Aree Pubbliche.

#### **Art.12** *Revoca dell'Autorizzazione e sospensione dell'attività*

1. Il Sindaco può revocare la concessione del singolo posteggio e la conseguente eliminazione del posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere , se disponibile, un altro posteggio nell'area mercatale, con superficie non inferiore alla precedente.

#### **Art.13** *Accessi all'area di vendita*

1. E' consentito l'accesso ai mercati dell'automarket, del furgone e/o dell'autovettura ad uso trasporto promiscuo, comunque intestati all'assegnatario o in comodato.
2. Per l'esercizio del commercio dei prodotti alimentari, i relativi veicoli devono essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria(Registrazione ai dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 e della D.G.R. n. 797 del 16.06.2006).

#### **Art.14** *Obblighi dell'operatore*

1. L'operatore non può, per nessun motivo, eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato, né cedere ad altri tutto o parte del proprio posteggio.
2. L'operatore ha facoltà di posizionare il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato collocandolo a spalla con l'automezzo del posteggio retrostante;
3. La tenda o la tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad un'altezza di almeno mt.2 da terra e deve essere contenuta obbligatoriamente nei limiti della superficie assegnata.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti commi 1-2-3 sono sanzionate ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.L.gs. n°114/98.
5. Il commercio dei prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sulle aree ad esso riservato, nel rispetto delle vigenti norme- igienico sanitarie, e delle Ordinanze emanate dal Ministero della Sanità.
6. E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio su tali aree di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari.
7. Per esigenze di carattere igienico-sanitarie, gli operatori che commercializzano animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti, non possono esercitare su posteggi confinanti con quelli individuati per la vendita dei prodotti alimentari.
8. La norma di cui al comma precedente vale anche per la concessione di posteggi sull' aree riservate ai produttori agricoli esercenti vendita di prodotti alimentari.
9. Gli operatori :
  - sono tenuti ad esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività;
  - a tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori e degli addetti al mercato;
  - non possono in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta;

- sono tenuti ad adempiere, secondo le modalità di legge, alla pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
- sono tenuti a curare la pulizia e il decoro personale e dei collaboratori nonché quella del banco vendita e delle attrezzature;
- devono attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli uffici comunali competenti;

L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 Euro a 300 Euro. La recidiva di violazioni amministrative comporta la sospensione dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs n°114/98.

#### **Art. 15** *Subentri e vulture*

1. La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquistato o preso in gestione l'azienda commerciale relativa nei termini di Legge.

Tale trasferimento è subordinato:

- a) al saldo del canone di concessione da parte del cedente;
- b) al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività da parte del subentrante di cui al D.Lgs. n° 114/98 ed alla Legge Regionale n° 1 del 7/01/00;
- c) La durata della concessione di posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

#### **Art. 16** *Tariffe, diritti di istruttoria e sopralluogo*

1. Qualsiasi istanza relativa a autorizzazioni, subentri, vulture, trasferimento di posteggio ecc. deve essere presentata in competente bollo al Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, istruttoria e sopralluogo da versare sul C.C. n° 13806815, intestato a Tesoreria Comune di Caserta:

- Diritti Istruttoria delle istanze pari a € 30,00
- Diritti di sopralluogo pari a euro € 50,00

La non ottemperanza di quanto sopra comporterà l'archiviazione della pratica

#### **Art. 17** *Divieti*

1. E' vietata la vendita mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione suoni. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 Euro a 300 Euro.

2. Durante lo svolgimento del mercato, gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a differenziare i rifiuti (carta, plastica, e qualsiasi altro materiale) in idonei contenitori, che l'operatore avrà cura di procurarsi

3. Al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti accumulati nei contenitori dai singoli esercenti, devono essere depositati, a cura dei singoli operatori, nei contenitori insistenti sull'area mercatale, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.

4. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 Euro a 300 Euro.

#### **Art. 18** *Proventi*

1. Spettano all'Amm.ne Comunale i proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente regolamento.

2. I proventi delle sanzioni che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione di Legge, saranno ripartiti tra le seguenti finalità:

- acquisto di mezzi e strumenti tecnologici.
- a) creazione e/o miglioramenti delle aree fieristiche o mercatali; b) ripristino o risanamento di aree mercatali danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

#### **Art. 19** *Abrogazioni e rinvio*

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in sede fissa.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative in materia di commercio su aree pubbliche

**Art. 20**        *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo gg.15 dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.